

h

Spettabile
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per le politiche previdenziali
Divisione IV
Via Flavia, 6
00187 Roma

e, p.c.,
al Ministero dell'Economia e delle Finanze
R.G.S. – I.G.F. – Ufficio VII
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Roma, 02 agosto 2018

Oggetto: Trasmissione delibera CIG n. 06/2018 del 01 agosto 2018.

Spettabili Ministeri,

allegata alla presente lettera di trasmissione inviamo la documentazione inerente le modifiche apportate dal Consiglio di Indirizzo Generale al Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Gnisci



Allegati:

Relazione di accompagnamento

Estratto verbale n. 2/2018 - Delibera CIG n. 06 del 01/08/2018

Nota Studio Acra

**Relazione di accompagnamento alla delibera CIG 06/2018: modifica articolo 5, comma 2,
Regolamento di attuazione delle attività di previdenza.**

Premessa

La modifica regolamentare che si sottopone all'esame dei Ministeri vigilanti trae origine dalla sentenza del Consiglio di Stato (4062 del 3 luglio 2018) che ha sancito che l'inciso della legge 133/2011, cosiddetta legge Lo Presti che consente di elevare l'aliquota della contribuzione integrativa a carico della committenza dal 2 ad un massimo del 5%, <<senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica>>, non debba intendersi come divieto di elevare la contribuzione integrativa richiesta alle pubbliche amministrazioni, quanto come clausola di salvaguardia di un provvedimento che deve sempre assicurare la sostenibilità economico-finanziaria dell'Ente.

Provvedimento

Il Consiglio d'Indirizzo Generale, alla luce della richiamata sentenza, ha ritenuto necessario – al fine di prevenire qualsiasi contenzioso con gli iscritti – rimuovere immediatamente la discriminazione che l'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, attua tra gli iscritti che applicano ai privati un'aliquota di contribuzione integrativa pari al 5% dei compensi lordi e quelli che, invece, applicano l'aliquota del 2% nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Per quanto appena detto, il Consiglio d'Indirizzo Generale ha ritenuto necessario procedere con la massima sollecitudine alla modifica dell'art. 5 comma 2, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, onde prevenire il prodursi di possibili effetti pregiudizievoli nelle more della conclusione dell'iter del provvedimento autorizzativo, e nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della funzione pubblica.

Effetti economico/finanziari/attuariali

Per quanto riguarda gli effetti economici, il provvedimento adottato non comporta alcun nuovo onere per l'Ente e non produce effetti sulla sostenibilità della gestione complessiva o implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.



Eventuali futuri risvolti economici sull'equilibrio finanziario di lungo periodo dell'Ente, della modifica in questione, e della conseguente possibile distribuzione sui montanti individuali degli iscritti, saranno valutati all'atto dell'adozione del concreto provvedimento di distribuzione.

Il Regolamento per la destinazione della quota del contributo integrativo finalizzata all'incremento dei montanti individuali ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 133 prevede, infatti, all'articolo 8 che <<L'attuario incaricato redige il bilancio tecnico dell'Ente al 31 dicembre dell'anno di osservazione secondo le ipotesi ed i parametri emanati tempo per tempo dai Ministeri Vigilanti, al fine di verificare la sostenibilità di medio e lungo periodo della distribuzione del contributo integrativo ai fini previdenziali.

Determina il valore della "riserva straordinaria indisponibile" e conseguentemente l'eventuale quota del contributo integrativo non distribuibile e destinata ad incrementare la riserva straordinaria a copertura dei rischi finanziari.>>.

L'Ente, quindi, prima di adottare qualsiasi provvedimento che comporti un impatto diretto ed immediato sulla sostenibilità del sistema procederà alle verifiche tecnico attuariali necessarie sottoponendo l'esito delle stesse alla valutazione finale dei Ministeri vigilanti.

Conclusioni

I provvedimenti all'esame dei Ministeri vigilanti non rappresentano criticità o difformità rispetto al sistema in essere.

Roma, 01 agosto 2018

Il Direttore Generale
Francesco Gnisci

Allegati:

Delibera Consiglio di Indirizzo Generale 06/2018

Nota Studio Acra

Estratto Verbale Consiglio di Indirizzo Generale n. 2 del 01 agosto 2018

L'anno duemiladiciotto, addì 01 del mese di agosto, alle ore 10.30, in Roma, presso la sede dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (di seguito "EPPI"), debitamente convocato con nota del 20/07/2018 - Prot. 20100, si è riunito il Consiglio di Indirizzo Generale (di seguito "CIG"), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura ed approvazione verbale seduta del 15 giugno 2018
- 2) Comunicazioni del Coordinatore
- 3) Comunicazioni del Presidente
- 4) Aggiornamento dei coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A (art. 14 comma 3) del Regolamento per l'attuazione dell'attività di previdenza
- 5) Modifica dell'art. 5 punto 2 del Regolamento per le attività di previdenza
- 6) Incontri territoriali (Eppi welfare e Eppi in Tour), chiarimenti operativi in relazione alla delibera n.137/2018 del 13 giugno 2018
- 7) Nomina del Collegio Sindacale
- 8) Programmazione sedute secondo semestre 2018
- 9) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

Amadori per. ind. Rino

Bandinelli per. ind. Lorenzo

Cattaruzza Dorigo per. ind. Silvio

Conti per. ind. Pierpaolo

De Faveri per. ind. Pietro

De Girardi per. ind. Roberto

Florio per. ind. Giovanni

Fontanelli per. ind. Fabrizio

Forte per. ind. Salvatore

Gavana per. ind. Roberto

Molinari per. ind. Fabio

Paravano per. ind. Paolo

EPPI
Via G. B. Morgagni, 30/E
00161 Roma - Italia
C.F. 97 144300585
Direttore Generale

Pastorelli per. ind. Andrea

Segreto per. ind. Maurizio

Veneziani per. ind. Mauro Ignazio

Zaccone per. ind. Salvatore

Presenti i sindaci Massimo Cavallari e Claudio Guasco.

Assenti giustificati per il Collegio Sindacale, il dott. Davide Galbusera, il dott. Giovanni Argondizza e il dott. Salvatore Arnone.

Alle ore 10.50 il Coordinatore verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Omissis...

Punto 5) Modifica dell'art. 5 punto 2 del Regolamento per le attività di previdenza

Premesso che:

- lo scorso 3 luglio il Consiglio di Stato, con la sentenza 4062/2018, ha sancito che l'inciso della legge 133/2011, cosiddetta legge Lo Presti che consente di elevare l'aliquota della contribuzione integrativa a carico della committenza dal 2 ad un massimo del 5%, <<senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica>>, non debba intendersi come divieto di elevare la contribuzione integrativa richiesta alle pubbliche amministrazioni, quanto come clausola di salvaguardia di un provvedimento che deve sempre assicurare la sostenibilità economico-finanziaria dell'Ente;
- dalle motivazioni della summenzionata sentenza, emerge chiaramente che l'Ente ha la facoltà di deliberare l'aumento del contributo integrativo indipendentemente dal contestuale esercizio dell'ulteriore facoltà concessagli di destinare il contributo all'incremento del montante individuale dei propri iscritti; con la conseguenza che, ove proceda nella predetta direzione, non sussiste alcun appiglio normativo che consenta alle amministrazioni vigilanti di ritenere che l'aumento non possa trovare applicazione anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che

- un aumento dell'aliquota della contribuzione integrativa a carico della committenza pubblica dal 2 ad un massimo del 5%, non comporta alcun onere per l'Ente e non produce effetti sulla sostenibilità della gestione complessiva o implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni, come, peraltro, specificato nella summenzionata sentenza <<la potestà determinatrice del quantum del contributo medesimo non può nemmeno astrattamente, ove estrinsecantesi in

chiave incrementativa (l'unica direzione possibile, ove si consideri che la norma previgente alle modifiche apportate dalla l. n. 133/2011 già prevedeva quale misura minima e fissa del contributo integrativo la percentuale del 2% del fatturato lordo del professionista), presentare implicazioni negative sull'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi">>;

- non è necessaria, quindi, la predisposizione di uno specifico bilancio tecnico attuariale per la valutazione sull'equilibrio finanziario di lungo periodo dell'Ente, proprio in quanto l'inciso in contestazione, <<senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica>>, si riferisce esclusivamente, attesa la sua precisa collocazione nell'ambito della norma considerata nel suo complesso, all'esercizio della facoltà di destinare il contributo integrativo ai fini dell'incremento dei montanti individuali;

Preso atto, quindi, che solo a seguito di un futuro provvedimento di destinazione del contributo integrativo all'incremento del montante individuale dei propri iscritti, si renderà necessaria una valutazione in termini di effetti prospettici sull'equilibrio finanziario di lungo periodo dell'Ente, supportata dalla predisposizione di specifico bilancio tecnico attuariale come, peraltro, disposto con apposito Regolamento adottato dall'Ente (Regolamento per la destinazione della quota del contributo integrativo finalizzata all'incremento dei montanti individuali ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 133), così come confermato ed evidenziato nella nota dello Studio Acra che si allega al presente verbale.

Considerato, inoltre, che

- il Consiglio di Stato ha posto l'accento sulla sperequazione venutasi a creare a seguito dell'applicazione della norma nel senso indicato da parte delle amministrazioni vigilanti, tanto da generare una vera e propria discriminazione e violazione dell'articolo 3 della Costituzione (principio di uguaglianza);
- l'effetto nomofilattico che caratterizza generalmente le decisioni del Consiglio di Stato, può ingenerare negli iscritti una legittima aspettativa;
- per quanto appena detto, è necessario procedere con la massima sollecitudine alla modifica dell'art. 5 comma 2, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, onde prevenire il prodursi di possibili effetti pregiudizievoli nelle more della conclusione dell'iter del provvedimento autorizzativo, e nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della funzione pubblica;

F.P.B.I.
Via G. B. Morgagni, 30/E
00161 Roma - Italia
C.F. 07144300585
Direttore Generale

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di modificare l'articolo 5, comma 2, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, come da rappresentazione sottostante:

Art. 5 Contributo integrativo e di maternità (vigente)	Art. 5 Contributo integrativo e di maternità (proposta)
<p>2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata:</p> <p>a) Dal 1° luglio 2012 nella misura del 4%; b) Dal 1° gennaio 2015 nella misura del 5%.</p> <p>Al fine di evitare l'insorgere di maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto stabilito dalla legge n. 133/2011, per le amministrazioni pubbliche che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti all'Ente il contributo integrativo resta fissato nella misura previgente del 2%. Il relativo importo è obbligatoriamente evidenziato sul documento fiscale emesso dall'iscritto o dall'associazione professionale o società a cui lo stesso partecipa.</p>	<p>2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata:</p> <p>a) Dal 1° luglio 2012 nella misura del 4%; b) Dal 1° gennaio 2015 nella misura del 5%.</p> <p>Al fine di evitare l'insorgere di maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto stabilito dalla legge n. 133/2011, per le amministrazioni pubbliche che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti all'Ente il contributo integrativo resta fissato nella misura previgente del 2%. Il relativo importo è obbligatoriamente evidenziato sul documento fiscale emesso dall'iscritto o dall'associazione professionale o società a cui lo stesso partecipa.</p>

Il Consiglio d'Indirizzo Generale, all'unanimità:

Delibera 06/2018

Di modificare l'articolo 5, comma 2, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, come da rappresentazione sottostante:


Art. 5 Contributo integrativo e di maternità (vigente)	Art. 5 Contributo integrativo e di maternità (proposta)
<p>2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata:</p> <p>a) Dal 1° luglio 2012 nella misura del 4%; b) Dal 1° gennaio 2015 nella misura del 5%.</p> <p>Al fine di evitare l'insorgere di maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto stabilito dalla legge n. 133/2011, per le amministrazioni pubbliche che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti all'Ente il contributo integrativo resta fissato nella misura previgente del 2%. Il relativo importo è obbligatoriamente evidenziato sul documento fiscale emesso dall'iscritto o dall'associazione professionale o società a cui lo stesso partecipa.</p>	<p>2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata:</p> <p>a) Dal 1° luglio 2012 nella misura del 4%; b) Dal 1° gennaio 2015 nella misura del 5%.</p> <p>Al fine di evitare l'insorgere di maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto stabilito dalla legge n. 133/2011, per le amministrazioni pubbliche che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti all'Ente il contributo integrativo resta fissato nella misura previgente del 2%. Il relativo importo è obbligatoriamente evidenziato sul documento fiscale emesso dall'iscritto o dall'associazione professionale o società a cui lo stesso partecipa.</p>

La presente delibera viene approvata seduta stante al fine di permettere la trasmissione della stessa ai Ministeri Vigilanti per l'approvazione ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge 509/94.

Per copia conforme all'originale

Francesco Gnisci

Direttore Generale





PRESIDENTE
Prof. Paolo De Angelis

SOCI
Dott. Paolo Nicoli
Dott. Fabio Balione
Dott. Andrea Fortunati

PARTNERS
Dott. Eraldo Antonini
Dott. Francesco Maria Matricardi
Dott.ssa Susanna Levantesi
Prof. Massimiliano Menzietti

Effetti Sentenza Consiglio di Stato del 3/7/2018 n. 4062/2018 sulla sostenibilità di medio lungo termine dell'Ente di previdenza dei periti Industriali e dei periti industriali laureati (EPPI)

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4062/2018 di fatto interviene a favore degli Enti Previdenziali con riguardo all'applicazione dell'art. 8 co. 3 del Dlgs n. 103/1996 che recita:

*<<.....la misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e.....>>*

Detto articolo del Decreto è stato recepito nel Regolamento Previdenziale dell'Ente, il quale all'art. 5 co. 2 recita:

<<... La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata:

- Dal 1° luglio 2012 nella misura del 4%;
- Dal 1° gennaio 2015 nella misura del 5%.

*Al fine di evitare l'insorgere di maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto stabilito dalla legge n. 133/2011, per le amministrazioni pubbliche che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti all'Ente il contributo integrativo resta **fissato nella misura previgente del 2%.....>>***

ed in tal senso introducendo un contributo integrativo su fatture emesse dai professionisti ad enti della pubblica amministrazione nel limite del 2%.

La sentenza del Consiglio di Stato ribalta la situazione a favore di tutti gli Enti Previdenziali consentendo ai professionisti di emettere fatture per attività professionali svolte a favore del Enti della pubblica amministrazione sino alla misura massima del 5%.

Con tale Sentenza, quindi, l'EPPI può estendere l'applicazione del contributo integrativo del 5% anche su fatture emesse per attività professionale svolta dagli iscritti a favore di Enti della pubblica amministrazione.

In quanto agli effetti del provvedimento sulla sostenibilità economico-finanziaria di medio lungo termine dell'EPPI, va preliminarmente osservato che ai sensi dell'art.4 del Regolamento su "La destinazione della quota del contributo integrativo finalizzata all'incremento dei montanti individuali", la destinazione di parte o tutto il contributo integrativo a montante previdenziale non agisce in modo automatico, come peraltro avviene per alcune altre casse professionali, ma è soggetto a specifica delibera da assumersi da parte del CDA su base annuale ed in ragione delle verifiche attuariali di sostenibilità di medio-lungo termine.

ASSOCIAZIONE
PER LA CONSULENZA
E LA RICERCA ATTUARIALE

Viale R. Margherita, 262
00198 Roma
Tel. +39 06 84242534
Fax +39 06 98373359

Codice Fiscale - P. IVA
06920691000

segreteria@studioacra.it
www.studioacra.it



PRESIDENTE

Prof. Paolo De Angelis

SOCI

Dott. Paolo Nicoli
Dott. Fabio Baione
Dott. Andrea Fortunati

PARTNERS

Dott. Eraldo Antonini
Dott. Francesco Maria Matricardi
Dott.ssa Susanna Levantesi
Prof. Massimiliano Menzietti

Pertanto, per effetto della sopra richiamata norma regolamentare interna, l'aumento del contributo integrativo al 5% sulla base imponibile determinata dalla quota di fatturato verso Enti della pubblica amministrazione determina per l'EPPI esclusivamente una maggiore fonte di ricavo sul medio-lungo termine a cui non corrisponde in via automatica un aumento delle prestazioni previdenziali.

Sulla base della popolazione degli iscritti e delle ipotesi demografiche, economiche e finanziarie utilizzate nel Bilancio Tecnico al 31/12/2014 sviluppato nel 2016 ai sensi della normativa di legge, si è provveduto a stimare il maggiore valore capitale delle entrate contributive nell'importo di 19,0 milioni di euro, pari allo 0,55% del valore attuale medio dei contributi dovuti all'Ente.

In conclusione, tenuto conto delle considerazioni fin qui esposte ed in ragione della valutazione eseguita, si può affermare che il provvedimento recato dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato non compromette l'equilibrio tecnico-finanziario dell'EPPI.

Distinti Saluti.

Roma 27 Luglio 2018

L'Attuario

Prof. Paolo De Angelis